



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

presieduta dal Presidente Ermanno Granelli

formata dai Magistrati: Luisa D'Evoli, Nicola Bontempo, Mauro Oliviero, Laura Cafasso, Francesco Targia (relatore), Elena Brandolini, Rosalba Di Giulio, Laura D'ambrosio, Giuseppe Teti, Rossella Bocci, Valeria Franchi, Filippo Izzo, Michela Muti, Tullio Ferrari e Ottavio Caleo.

nell'adunanza del 6 agosto 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, concernente modificazioni al predetto testo unico;

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare;

VISTO il *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011;

VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 30 maggio 2024 di conferimento al Maggiore dell'Arma dei Carabinieri Danilo Vinciguerra delle funzioni di addetto aggiunto per le operazioni e direzione strategica nell'ambito dell'Ufficio dell'addetto per la difesa e Consigliere militare presso la Rappresentanza permanente d'Italia in seno al Consiglio atlantico in Bruxelles;

VISTA la relazione in data 23 luglio 2024 con la quale il Magistrato istruttore Nicola Bontempo ha proposto al Consigliere delegato il deferimento all'Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità del menzionato atto;

VISTA la nota in data 24 luglio 2024 con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa ha deferito alla Sezione il predetto atto;

VISTA l'ordinanza in data 25 luglio 2024, con la quale il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato il Collegio per l'adunanza odierna;

VISTA la nota in data 26 luglio 2024, con la quale la Segreteria della Sezione ha comunicato la predetta convocazione al Ministero della difesa – Gabinetto, Stato maggiore della difesa e Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Gabinetto e Segretariato generale, alla Presidenza del Consiglio – Segretariato generale e Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Uffici centrali di bilancio presso il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

UDITO il relatore, Cons. Francesco Targia;

UDITI i rappresentanti dell’Amministrazione, il Generale di divisione Antonio Jannece, Sottocapo di Stato maggiore del Comando generale dei Carabinieri e il Generale di Brigata Rodolfo Santovito, Capo ufficio personale ufficiali per il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, il Generale di brigata Francesco Maioriello per lo Stato maggiore della difesa e il dott. Alessandro Fiore, Direttore, per l’Ufficio centrale del bilancio;

con l’assistenza della dott.ssa Virginia Battistelli, in qualità di Segretario di adunanza.

Ritenuto in

FATTO

1. In data 4 giugno 2024 è pervenuto, per il prescritto controllo preventivo di

legittimità, il decreto del Ministro della difesa in data 30 maggio 2024 di conferimento al Maggiore dell'Arma dei Carabinieri Danilo Vinciguerra delle funzioni di addetto aggiunto per le operazioni e direzione strategica nell'ambito dell'Ufficio dell'addetto per la difesa e Consigliere militare presso la Rappresentanza permanente d'Italia in seno al Consiglio atlantico in Bruxelles.

2. Con foglio di osservazioni del 20 giugno 2024 il competente Ufficio di controllo ha chiesto chiarimenti in ordine all'anticipata cessazione da parte del Colonnello Narducci della titolarità della posizione di addetto aggiunto e la nuova assegnazione di servizio dell'ufficiale.

3. L'Amministrazione, con messaggio di posta elettronica in pari data, trasmetteva la nota in data 20 febbraio 2024 con la quale il (già Tenente Colonnello ora) Colonnello Narducci manifestava, a seguito dell'avvenuta promozione, la volontà di essere destinato in Patria ad un incarico previsto per il nuovo grado e la successiva determinazione in data 10 maggio 2024 con la quale il predetto ufficiale veniva trasferito, con decorrenza 10 agosto 2024, quale Comandante provinciale C.C. di Reggio Emilia.

4. Con successivo foglio di rilievo del 4 luglio 2024 l'Ufficio evidenziava, tra l'altro, che la menzionata determinazione di trasferimento, atto presupposto del decreto all'esame, non risultava trasmessa alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità e non risultava, pertanto, aver acquistato efficacia.

5. Il Comando generale dell'Arma riscontrava la suddetta richiesta con nota in data 12 luglio 2024, facendo presente che deve ritenersi atto presupposto dell'avvicendamento non il trasferimento del Colonnello Narducci, ma la sua richiesta di rientro in Patria. Faceva presente, poi, che il trasferimento del predetto ufficiale è stato determinato prima del rientro in Patria dell'interessato, al solo fine di non far maturare allo stesso il diritto alla corresponsione delle indennità previste dall'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

6. Le considerazioni esposte dall'Amministrazione non sono state ritenute dall'Ufficio idonee a superare le perplessità sopra rappresentate.

Infatti, si è rilevato che il provvedimento di attribuzione del nuovo incarico al Colonnello Narducci, attuale titolare della posizione che il Magg. Vinciguerra dovrebbe andare a ricoprire, costituisce atto presupposto del decreto all'esame, in quanto solo a seguito di esso la posizione di addetto aggiunto sarebbe vacante e (legittimamente) attribuibile e che lo stesso non è stato trasmesso per il prescritto controllo preventivo di legittimità a questa Corte e, quindi, non ha mai acquistato efficacia, con inevitabili riflessi non solo sull'efficacia, ma anche sulla legittimità, del decreto ministeriale di cui trattasi.

Si è osservato, poi, che l'art. 3, comma 1, lett. b, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 non opera distinzioni tra dirigenti civile e militari, né tra contrattualizzati e non contrattualizzati, tanto che vengono pacificamente rassegnati al controllo gli incarichi

dirigenziali conferiti in altre carriere speciali (carriera diplomatica e prefettizia, forze di polizia ad ordinamento civile) e quelli conferiti a dirigenti militari con decreto del Ministro o decreto del Presidente della Repubblica.

Si è fatto presente, in ultimo, che la giurisprudenza di questa Sezione ha avuto modo di chiarire che sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali non solo dei dirigenti contrattualizzati *“ma anche quelli che tali sono sul piano sostanziale, ancorché qualificati e rinvenienti la propria disciplina in norme diverse”* (Sez. contr., delib. n. 2/2024/SCLEG), che sono soggetti al controllo preventivo i provvedimenti di funzioni dirigenziali, ancorché la competenza non sia più del Ministro, ove rimanga immutato il contenuto del provvedimento e le ragioni che ne giustificano la sottoposizione al controllo (Sez. contr., delib. n. 45/1999) e che occorre privilegiare nell’interpretazione l’aspetto contenutistico connesso all’importanza dei provvedimenti, rispetto a quello soggettivo della competenza alla loro emanazione (Sez. contr., delib. n. 3/2003).

Il Magistrato istruttore ha pertanto proposto, con nota in data 23 luglio 2024, condivisa dal Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della difesa, il deferimento dell’atto in questione alla sede collegiale.

7. Con ordinanza del Presidente della Sezione in data 25 luglio 2023 è stato convocato il Collegio per l’adunanza del 6 agosto 2024.

8. Con memorie in data 31 luglio 2024, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, dopo aver ricostruito l'*iter* del procedimento di avvicendamento ed evidenziato che lo stesso è stato determinato dall'espressa richiesta del Colonnello Narducci di rientrare in Patria e non dal suo trasferimento, ha rappresentato che sarebbero soggetti al controllo preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20 del 1994, tenuto conto del tenore letterale della norma, i soli incarichi conferiti con decreto del Ministro o con decreto del Presidente della Repubblica e non invece quelli adottati nella forma tipica dell'ordine militare, provvedimento amministrativo *sui generis*, cui non si applicano alcuni istituti del procedimento amministrativo (es. motivazione e partecipazione).

Ha evidenziato, poi, la specialità e specificità dell'ordinamento militare in relazione all'apicale compito della difesa della Patria, la sua autosufficienza e la sua accentuata settorialità.

Ha segnalato, in ultimo, il ruolo del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri nell'impiego del personale, discendente direttamente dalla legge e non riconducibile a provvedimento delegato dell'Autorità politica e che il controllo della Corte dei conti sui conferimenti degli incarichi dirigenziali militari rappresenterebbe un notevole appesantimento dell'*iter* burocratico, senza reali, significativi vantaggi sotto il profilo del corretto impiego delle risorse erariali.

9. Nel corso dell'adunanza i rappresentanti dell'Amministrazione hanno ribadito e

precisato le argomentazioni formulate in sede di risposta a rilievo e con la memoria scritta.

DIRITTO

1. È all'esame della Sezione il decreto del Ministro della difesa in data 30 maggio 2024 di conferimento al Maggiore dell'Arma dei Carabinieri Danilo Vinciguerra delle funzioni di addetto aggiunto per le operazioni e direzione strategica nell'ambito dell'Ufficio dell'addetto per la difesa e Consigliere militare presso la Rappresentanza permanente d'Italia in seno al Consiglio atlantico in Bruxelles.

2. Al riguardo, il Collegio ritiene di dover preliminarmente valutare se il provvedimento di assegnazione del Colonnello Narducci, attuale titolare della posizione che il Maggiore Vinciguerra dovrebbe andare a ricoprire, a Comandante provinciale CC di Reggio Emilia, debba o meno essere considerato atto presupposto rispetto al decreto ministeriale in esame.

In merito, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della difesa ha ritenuto che detto provvedimento costituisca atto presupposto in quanto solo a seguito dello stesso la posizione di addetto aggiunto si sarebbe resa vacante e (legittimamente) attribuibile.

A giudizio della Sezione, invece, deve ritenersi che lo stesso decreto con cui si conferisce l'incarico al Maggiore Vinciguerra, sulla base della considerata esigenza di avvicendare l'attuale titolare della posizione di Addetto Aggiunto, costituisca revoca

implicita della precedente assegnazione e che il conferimento del nuovo incarico al Colonnello Narducci costituisce atto di fatto collegato, ma non presupposto.

3. In assenza di ulteriori rilievi formulati con riguardo al decreto del Ministro della difesa in data 30 maggio 2024 di conferimento al Maggiore Vinciguerra delle funzioni di addetto aggiunto per le operazioni e direzione strategica nell'ambito dell'Ufficio dell'addetto per la difesa e Consigliere militare presso la Rappresentanza permanente d'Italia in seno al Consiglio atlantico in Bruxelles, consegue che lo stesso non può non essere dichiarato conforme a legge.

P Q M

ammette al visto e alla conseguente registrazione il provvedimento in epigrafe.

Il Presidente
Ermanno Granelli
(firmato digitalmente)

Il Relatore
Francesco Targia
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria l'8 agosto 2024

Il Dirigente
Francesca Pluchinotta Palmieri
(firmato digitalmente)